



Consiglio Regionale
della Puglia

Torio legge n. 282

LEGGE REGIONALE

**“Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per
dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”**



Consiglio Regionale
della Puglia

1.

LEGGE REGIONALE

**“Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per
dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici”**

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

TITOLO I

BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDIARIA

**Art. 1
(Premessa)**

1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.

**Art. 2
(Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze)**

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della l. 386/1976;



- b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n.230.
2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 4, purchè al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della l. 230/1950.
3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso ERSAP, degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.
4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto del richiedente o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato articolo 16 della l. 230/1950.

Art. 3

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976)

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:
- a) l'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
 - b) la somma corrispondente ai due terzi:
 - 1. dei costi delle opere realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
 - 2. dei pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale.
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

3.

3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'articolo 4.

Art. 4

(Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976)

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'Ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.
3. Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità dell'Ispettorato per l'agricoltura competente per territorio.
4. E' data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente Ispettorato per l'agricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.
5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, il



**Consiglio Regionale
della Puglia**

4.

fondo ritorna nella disponibilità della riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti norme.

7. Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall'assegnatario.

Art. 5

(Integrazioni e pertinenze di unità produttive)

1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo 4.

Art. 6

(Affrancazioni)

1. Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della l. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.

2. E' riconosciuta, altresì, agli eredi legittimi dell'assegnatario la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonché tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva.



**Art. 7
(Limitazioni, vincoli e divieti)**

1. **Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.**
2. **Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.**

**Art. 8
(Variazioni strumenti urbanistici)**

1. **Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:**
 - a) **quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della l. 386/1976;**
 - b) **per i terreni per i quali risulti già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.**

**Art. 9
(Ripresa di possesso di unità produttive)**

1. **Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinuncia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dell'Assessore regionale competente.**



Art. 10

(Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita)

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all'abusivismo edilizio.

Art. 11

(Criteri di assegnazione)

1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 12

(Beni di pubblico generale interesse)

1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.
3. Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico.
4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della l. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.



Art. 13
(Beni non di pubblico generale interesse)

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE).
2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di ente pubblico, a prezzo determinato dall'UTE.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima determinato dagli UTE territorialmente competenti, al netto delle migliorie apportate, purchè documentata la relativa spesa.
4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 31 dicembre 1997.
5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 11 della l. 386/1976 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere d'intenti.
6. A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della stipula.
7. Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo è determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante dalle opere abusive realizzate.
8. Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dall'ERSAP, si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo d'acquisto, come determinato dall'UTE, ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560.



**Art. 14
(Concessioni temporanee)**

- 1. I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta regionale.**
- 2. La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della riforma fondiaria.**
- 3. In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione.**

**Art. 15
(Cessioni a cooperative agricole)**

- 1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito dall'UTE territorialmente competente, ridotto di un terzo.**

**Art. 16
(Terreni occupati da costruzioni abusive)**

- 1. I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di revoca o rinuncia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati - per le superfici interessate dall'abusivismo - non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell'articolo 11 della l. 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente.**



Art. 17

(Classificazione beni di riforma fondiaria)

1. **Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.**

Art. 18

(Beni ex Opera nazionale combattenti - ONC - di riforma fondiaria)

1. **La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa ai beni provenienti dall'Opera nazionale combattenti e acquisiti al patrimonio della stessa per effetto delle leggi in materia di riforma fondiaria.**
2. **Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.**

Art. 19

(Contenziosi in atto)

1. **I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti.**



TITOLO II

DISMISSIONI PATRIMONIALI

Art. 20

(Elencazione immobili e procedure alienative)

1. In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi all'adesione al patto di stabilità e crescita di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati:

1. complesso immobiliare sito in contrada "La Riccia" – Taranto
al Comune di Taranto
2. immobile "CRSEC" sito nel Comune di Grottaglie
al Comune di Grottaglie
3. immobile "Colonia marina ex G.I." sito in Giovinazzo
al Comune di Giovinazzo o alla USL BA/2
4. immobile "Colonia Collinare ex G.I." sito in Mottola
al Comune di Mottola
5. immobile in località "Ceppano" in agro di Otranto
al Comune di Otranto
6. immobile "ex tabacchificio" sito in Corsi
al Comune di Corsi
7. immobile in località "Marina di Ginosa"
al Comune di Ginosa
8. immobile ex tabacchificio in località "Marina di Ginosa"
al Comune di Ginosa
9. immobile in località "Dolcemorso" in agro di Mottola
alla Comunità Montana della Murgia sud-orientale
10. complesso immobiliare "ex SICEM" sito in Foggia
alla Provincia di Foggia
11. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Adelfia



**Consiglio Regionale
della Puglia**

11

- al Comune di Adelfia
12. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Altamura
al Comune di Altamura
 13. immobile "ex ENAL" in Capurso
al Comune di Capurso
 14. edificio scolastico "Casa ex G.I." in Cellamare
al Comune di Cellamare
 15. immobile "Casa ex G.I." e relative pertinenze in Conversano
al Comune di Conversano
 16. immobile "Palestra ex G.I. alla via Galliani" in Foggia
al Comune di Foggia
 17. immobile "Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi" in Foggia
al Comune di Foggia
 18. immobile "Palestra ex G.I. alla via Ammiraglio Da Zara" in Foggia
al Comune di Foggia
 19. immobile "Campi di tennis ex ENAL" in Foggia
al Comune di Foggia
 20. immobile "ex FAPL" in Torremaggiore
al Comune di Torremaggiore
 21. immobile "Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle" in Vico del
Gargano
al Comune di Vico del Gargano
 22. immobile "Campo sportivo ex G.I." in S. Severo
al Comune di S. Severo
 23. immobile "Campo sportivo ex G.I." in Serracapriola
al Comune di Serracapriola
 24. immobile "ex FAPL" in Minervino Murge
al Comune di Minervino Murge
 25. edificio sede università "ex INAPLI" in Lecce
all'Università di Lecce
 26. edificio sede università "ex G.I. Fiorini" in Monteroni di Lecce



**Consiglio Regionale
della Puglia**

12

all'Università di Lecce

27. immobile "Campo sportivo ex G.I." in Massafra
al Comune di Massafra

2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 27/1995 si provvede secondo le modalità previste all'articolo 26 della stessa legge.

3. L'eventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

4. Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 27/1995, limitatamente alla parte dell'immobile già in disponibilità.

Art. 21

(Prezzo e modalità pagamento)

1. Le cessioni dei beni di cui all'articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'Ufficio del territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell'Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici, e, comunque, ancorando la valutazione dell'area sfruttata a fini urbanistici all'attuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a seguito di parere espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 15 della l.r. 67/1980, così come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 5/1995 e modificato dall'articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.

2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente l'importo di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare.

3. Ove, per causa imputabile all'acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di notifica del prezzo come sopra determinato, la Giunta regionale è



**Consiglio Regionale
della Puglia**

13

autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.

Art. 22

(Reinvestimento proventi per idee d'impresa)

1. I proventi delle alienazioni costituiscono residui di stanziamento e sono reinvestiti per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 27/1995 e per interventi di adeguamento, conservazione e riqualificazione patrimoniale, secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare al Demanio e Patrimonio.
2. Il trenta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili di impiego in idee d'impresa nei seguenti settori:
 - a) produzione beni in agricoltura, artigianato ed industria;
 - b) fornitura di servizi alle imprese;
 - c) fornitura di servizi per il turismo, fruizione dei beni culturali, tutela ambientale.
3. Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui al comma 2 formeranno oggetto di apposita concessione d'uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme contenute nel disciplinare d'uso di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 27/1995.

Art. 23

(Accordi di collaborazione)

1. Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.



Consiglio Regionale
della Puglia

14.

Art. 24
(Norma finanziaria)

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:

ENTRATA

Cap. 4091150 "Proventi alienazioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. del
(C.N.I.)

- Competenza	+ £. 10.000.000.000
- Cassa	+ £. 10.000.000.000

SPESA

Cap. 3425 "Spesa per interventi straordinari di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento e reimpiego di beni di proprietà regionale" (C.N.I.)

- Competenza	+ £. 10.000.000.000
- Cassa	+ £. 10.000.000.000

Art. 25

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Giovanni Copertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (rag. Lucio Tarquinio)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli – sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

156

E' estratto del verbale della seduta del 25 maggio 1999 ed è conforme al testo
deliberato dal Consiglio regionale

F.to PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

F.to IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(rag. Lucio Tarquinio)

F.to I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

F.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)